

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 14 – 20 del Regolamento di Istituto di cui costituisce uno stralcio

INDICE

Premessa

Art. 14 - provvedimenti disciplinari

Art. 15 - mancanze disciplinari

Art. 16 - procedimento in caso di allontanamento dalla comunità scolastica

Art. 17 – sanzioni cumulative

Art. 18 – sanzioni sostitutive

Art. 19 – impugnazioni

Art. 20 – Organo di Garanzia interno

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal DPR 249 del 24/06/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dal DPR 235 del 21/11/2007 “Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti Atti d’indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione:
 - Direttiva 05/02/2007, n. 16 – Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - Circolare Ministeriale n. 30 del 15/03/2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante
 - l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - Direttiva del 30/11/2007 n. 104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - Art. 51, L. n.3 del 16/01/2003, divieto di fumo nei locali chiusi;
 - Decreto-legge n. 104 del 12/09/2013, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all’esterno della scuola purché pertinenza della stessa.
 - Normativa vigente

Art. 14) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. L’alunno non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, dall’organo competente ad irrogarle, a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Tutte le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate, dall’organo preposto, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi.
3. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All’alunno sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili.
4. **Le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalle attività scolastiche per un periodo superiore a 15 giorni permettono ai consigli di classe di attribuire un voto di comportamento inferiore al sei qualora non sia stata richiesta la sanzione alternativa.**
5. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente scolastico presenterà denuncia all’autorità competente.
6. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica.
7. Agli alunni che pongono in essere comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono irrogate le **sanzioni disciplinari**, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come riportate nella tabella che segue.

ART. 15) MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerare mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri previsti dall'art 3 del D.P.R. 24/06/1998, n. 249, *Statuto delle studentesse e degli studenti* e dal D.P.R. 21/11/2007, n.235.

Ad essi si aggiungono i comportamenti contrari all'art. 51 della Legge n. 3 del 16/01/2003, come integrato dall'art. 4 del D.L. 104 del 12/09/2013 sul divieto di fumo nei locali della scuola e nelle sue pertinenze; alle Circolari Ministeriali n. 30 del 15/03/2007 e n.107190 del 19/12/2022 in materia di divieto di utilizzo in classe del cellulare e degli analoghi dispositivi elettronici, se non con il consenso del docente per finalità didattiche, inclusive e formative.

La tabella che segue non è esaustiva di tutte le possibili fattispecie di mancanze disciplinari.

Qualora la mancanza disciplinare non fosse contemplata, si farà ricorso all'istituto dell'**analogia**, applicando la sanzione prevista per mancanze disciplinari simili.

LIVELLO	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
	A) Non osservanza delle disposizioni organizzative		
	1.1 Frequenza non regolare (assenze superiori al 15%) 1.2 Ritardi sistematici (superiori a 15) non giustificabili con trasporto	1.1 Comunicazione alla famiglia con annotazione su RE 1.2 Ammonizione sul RE	Docente coordinatore Docente coordinatore
1	2. Allontanamento arbitrario, all'interno dell'istituto, dai luoghi in cui si svolgono attività didattiche	2.1 Nota su RE 2.2 sospensione dalle lezioni per 2 giorni	Docente Consiglio di classe
2	3. Per il ripetersi delle mancanze del punto 2)	3.1 Nota sul RE 3.2 sospensione dalle lezioni per 5 giorni	docente Consiglio di classe
1	4. Allontanamento arbitrario dall'istituto o da altri luoghi in cui si svolgono attività didattiche	4.1 Nota sul RE 4.2 sospensione dalle lezioni per 5 giorni	Docente Consiglio di classe
2	5. Per il ripetersi delle mancanze del punto 4)	5.1 Nota sul RE 5.2 sospensione dalle lezioni per 11 giorni	Docente Consiglio di classe
1	6. Registrazione, diffusione, divulgazione o pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di fatti e/o atti verificatisi all'interno della scuola o anche all'esterno durante lo svolgimento di attività didattiche, non autorizzati e non afferenti a bullismo e sex things	6.1 ammonizione sul RE 6.2 sospensione dalle lezioni per 1 giorno	Docente Consiglio di classe

2	7. Per il ripetersi delle mancanze del punto 6) o di questo	7.1 Nota sul RE 7.2 sospensione per un periodo incrementato di 2 giorni rispetto ai punti 6) e 7) fino a un massimo di 15 giorni	Docente Consiglio di classe
3	8. Per il ripetersi delle mancanze del punto 7) oltre le 7 volte	8.1 Nota sul RE 8.2 sospensione per un periodo di 16 giorni	Docente Consiglio di istituto
	9. Possesso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri	9.1 nota sul RE	Docente
1	10. Uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri	10.1 Nota sul RE 10.2 sospensione dalle lezioni per 1 giorno	Docente Consiglio di classe
2	11. Per il ripetersi delle mancanze del punto 10)	11.1 Nota sul RE 11.2 sospensione dalle lezioni per 5 giorni	Docente Consiglio di classe
3	12. Per il ripetersi delle mancanze del punto 11)	12.1 Nota sul RE 12.2 sospensione dalle lezioni per 15 giorni	Docente Consiglio di classe
4	13. Per il ripetersi delle mancanze del punto 12)	13.1 Nota sul RE 13.2 Sospensione dalle lezioni per 16 o più giorni	Docente Consiglio di Istituto
1	14. Uso di sigarette, anche elettroniche	14.1 Nota sul RE (si applicherà la normativa vigente relativamente alle sanzioni amministrative previste)	Docente
2	15. Per il ripetersi delle mancanze del punto 14)	15.1 Nota sul re 15.2 sospensione dalle lezioni per 1 giorno	Docente Consiglio di classe
1	16. uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche, non autorizzato	16.1 nota sul RE	Docente
2	17. Per il ripetersi delle mancanze del punto 16)	17.1 Nota del docente 17.2 Nota del coordinatore	Docente Coordinatore di classe

LIVELLO	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
	B) Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici		
	1. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo	1.1 nota sul RE	Docente
	2. Atti di disturbo durante le lezioni	2.1 Nota sul RE	Docente Coordinatore

		2.2 Convocazione, anche telematica, dei genitori	
1	3. Manomissione, falsificazione, danneggiamento, sottrazione di documenti scolastici (registro di classe, verifiche scritte...)	3.1 Nota sul RE 3.2 sospensione dalle lezioni per 2 giorni	Docente Consiglio di classe
2	4. Per il ripetersi delle mancanze del punto 3)	4.1 Nota sul RE 4.2 sospensione dalle lezioni per 15 gg	Docente Consiglio di classe

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
	C) Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni		
1	1. Atti di bullismo	1.1 nota sul RE 1.2 sospensione dalle lezioni per 3 giorni	Docente Consiglio di classe
2	2. Per il ripetersi delle mancanze del punto 1)	2.1 Nota sul RE 2.2 Sospensione dalle lezioni per 7 giorni	Docente Consiglio di classe
3	3. Per il ripetersi delle mancanze del punto 2)	3.1 Nota sul re 3.2 Sospensione dalle lezioni per 15 gg	docente Consiglio di classe
4	4. Per il ripetersi delle mancanze del punto 3)	4.1 Nota sul re 4.2 sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio d'istituto
	5. atteggiamenti intimidatori verso i compagni	5.1 nota sul RE 5.2 sospensione dalle lezioni per 3 giorni	Docente Consiglio di classe
1	6. Atti lesivi della dignità delle persone tutte che operano all'interno della comunità scolastica	6.1 nota sul RE 6.2 sospensione dalle lezioni per 4 giorni	Docente Consiglio di classe
2	7. Per il ripetersi delle mancanze del punto 6)	7.1 nota sul RE 7.2 sospensione dalle lezioni per 10 giorni	Docente Consiglio di classe
3	8. Per il ripetersi delle mancanze del punto 7)	8.1 nota sul RE 8.2 sospensione dalle lezioni per 15 giorni	Docente Consiglio di classe
4	9. Per il ripetersi delle mancanze del punto 8)	9.1 nota sul RE 9.2 sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni	Docente Consiglio di Istituto
1	10. Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui	10.1 nota sul RE 10.2 sospensione dalle lezioni per 1 giorno con riparazione del danno	Docente Consiglio di classe

2	11. Per il ripetersi delle mancanze del punto 10)	11.1 nota sul RE 11.2 sospensione dalle lezioni per 3 giorni con riparazione del danno	Docente Consiglio di classe
3	12. Per il ripetersi delle mancanze del punto 11)	12.1 nota sul RE 12.2 sospensione dalle lezioni per 5 giorni con riparazione del danno	Docente Consiglio di classe
4	13. Per il ripetersi delle mancanze del punto 12)	13.1 nota sul RE 13.2 sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni con riparazione del danno	Docente Consiglio di istituto
	14. Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all' ambiente scolastico	14.1 Nota sul RE	Docente

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
	D) Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola		
1	1. danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature o sottrazione di materiali	1.1 Nota sul RE 1.2 sospensione dalle lezioni per 1 gg con riparazione del danno	Docente Consiglio di classe
2	2. Per il ripetersi delle mancanze del punto 1)	2.1 Nota sul RE 2.2 sospensione dalle lezioni per 3 gg con riparazione del danno	Docente Consiglio di classe
3	3. Per il ripetersi delle mancanze del punto 2)	3.1 Nota sul RE 3.2 sospensione dalle lezioni per 7 gg con riparazione del danno	Docente Consiglio di classe
4	4. Per il ripetersi delle mancanze del punto 3)	4.1 Nota sul RE 4.2 sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 gg con riparazione del danno 4.3	Docente Consiglio di Istituto
	5. Mancata osservanza delle norme di sicurezza	5.1 nota sul RE	Docente

Art. 16) PROCEDIMENTO IN CASO DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

La procedura di irrogazione della sanzione disciplinare che comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica, prevede le seguenti fasi operative:

1.fase dell'iniziativa: il Docente che ha assistito al fatto annota sul Registro elettronico l'avvenuta violazione disciplinare.

2.fase istruttoria: il coordinatore di classe convoca i soggetti coinvolti (lo studente e, nel caso di alunni minorenni, anche i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale che vanno convocati a mezzo email o fonogramma), per chiarire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità.

In questa fase il coordinatore di classe potrà avvalersi del supporto della vicepresidenza.

Dell'incontro va redatto verbale scritto e firmato dal presidente e dal segretario. Al termine dell'incontro, il Coordinatore di classe in accordo con il DS, sulla base delle informazioni raccolte, valuterà l'opportunità di procedere alla convocazione straordinaria dell'organo competente a irrogare la sanzione disciplinare.

3.fase della convocazione: Convocazione straordinaria dell'organo competente (Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto) a comminare la sanzione disciplinare.

4.fase decisoria: Sulla base delle informazioni acquisite nella precedente fase, l'organo competente decide il provvedimento disciplinare da irrogare con provvedimento motivato facente riferimento alla tabella ed eventuale sanzione sostitutiva.

5.fase della notifica: il coordinatore di classe comunica allo studente e ai genitori, a mezzo email, la sanzione comminata, mettendo in copia l'ufficio didattica per l'acquisizione degli atti nel fascicolo personale dello studente (riservato) inserendo la proposta di sanzione sostitutiva alla famiglia completa dei termini, 5 giorni solari, per l'accettazione della stessa.

6. fase dell'irrogazione della sanzione: scaduti i termini dell'impugnazione, come previsti dal DPR 249/98 e ss. mm. e ii, si procede all'irrogazione della sanzione disciplinare; il Coordinatore la annoterà sul registro elettronico.

ART. 17) SANZIONI COMULATIVE

Nel caso in cui l'alunno commetta più mancanze disciplinari, si applicano cumulativamente le sanzioni previste per ciascuna violazione.

ART. 18) SANZIONI SOSTITUTIVE

In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, l'organo che commina la sanzione può stabilire l'impossibilità della conversione del provvedimento disciplinare adottato.

Art.19) IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, *all'Organo di garanzia* della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto.

Art. 20) ORGANO DI GARANZIA INTERNO

L'Organo di Garanzia si compone dei membri della giunta esecutiva, eccetto il DSGA. Nel caso di provvedimenti disciplinari irrogati a studenti convittori, l'organo sarà integrato da un rappresentante degli istitutori.

Qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore, viene convocato un membro supplente nella figura dei più votati nel C.d.I.